



COMUNICATO N. 103/DIV – 1 DICEMBRE 2022

103/304

CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023

GARE DEL 30 NOVEMBRE 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 30 Novembre 2022

16^ Giornata Andata

GIRONE A

ARZIGNANO V.	PRO VERCELLI (*)	
FERALPISALÒ	JUVENTUS NEXT GEN	2-1
LECCO	RENATE	1-0
MANTOVA	ALBINOLEFFE	0-1
PERGOLETTESE	NOVARA	1-0
PIACENZA	TRIESTINA	2-0
PORDENONE	PRO PATRIA	2-2
SANGIULIANO	PADOVA	1-0
TRENTO	L.R. VICENZA (*)	
VIRTUS VERONA	PRO SESTO	0-1

(*) Post. 01.12.2022

GIRONE C

AVELLINO	JUVE STABIA	0-0
CATANZARO	GIUGLIANO	3-0
FOGGIA	ACR MESSINA	1-0
LATINA	MONOPOLI	0-0
PICERNO	MONTEROSI TUSCIA	1-0
POTENZA	AUDACE CERIGNOLA	0-0
TARANTO	CROTONE	2-2
TURRIS	FIDELIS ANDRIA	0-0
VIRTUS FRANCAVILLA	PESCARA	3-2
VITERBESE	GELBISON	0-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 1° dicembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 30 NOVEMBRE 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

ESIMENTI

Il Giudice sportivo,

premessi che in occasione delle gare disputate nel corso della 16^a giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società FOGGIA, ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, FIDELIS ANDRIA, LATINA, PERGOLETTESE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETÀ

AMMENDA

- € 1.500,00 **AUDACE CERIGNOLA** A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1. nell'aver fatto esplodere, al 14° minuto circa del secondo tempo, all'interno del recinto di gioco, un petardo di elevata potenza che danneggiava un pannello LED dei cartelloni pubblicitari (documentazione fotografica acquisita);
 2. nell'aver lanciato, al 93° minuto circa, un fumogeno nel recinto di gioco;
- B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici del settore ospiti (documentazione fotografica acquisita).
- Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.), valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).
- € 1.500,00 **TURRIS** A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, all'11° minuto circa, nel settore loro riservato un petardo;
- B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 16° minuto del secondo tempo, bottigliette vuote di plastica verso i calciatori del Fidelis Andria mentre

effettuavano il riscaldamento, colpendo con una bottigliina uno di essi alla testa, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.), valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.

€ 1.000,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere tre petardi all'interno del proprio settore: uno nel corso del primo tempo, al 13° minuto circa; due nel corso del secondo tempo, rispettivamente al 48° e al 51° minuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.), valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose.

€ 1.000,00

CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nella curva denominata "Massimo Capraro", integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'interno del recinto di gioco, sei confezioni di caffè Borghetti e tre bicchieri vuoti da 1/2 litro, non provocando danni a cose o persone. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.), valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose.

€ 1.000,00

JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere otto petardi, tutti ad inizio gara: 6 nel proprio settore, 2 nel recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.), valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose.

€ 500,00

LECCO per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore denominato "Curva Nord", intonato, all'8° del secondo tempo, due differenti cori oltraggiosi nei confronti del Direttore di gara ripetuti tre volte ciascuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500,00

SANGIULIANO per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi della Quaterna Arbitrale al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (rapporto arbitrale).

€ 300,00

MANTOVA per avere i suoi sostenitori occupanti la "Curva Te" intonato, al 39° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetendoli due volte per circa venti secondi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO **IL 15 DICEMBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA**

LOVISA MATTEO

(PORDENONE)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e irrispettosa nei confronti dell'arbitro, pronunciando al suo indirizzo parole lesive della sua capacità e per aver, in seguito alla notifica dell'espulsione, rivolto allo stesso una frase ingiuriosa e pronunciato una frase blasfema. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a) e 37 C.G.S. C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (p. aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO **IL 6 DICEMBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA**

FERRETTI ANDREA

(FERALPISALÒ)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina e proferiva al suo indirizzo parole irrispettose. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (p. aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

FRACCHIOLLA DOMENICO
CONNI ELIA

(VIRTUS FRANCAVILLA)
(PORDENONE)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

BOLSI MARCO

(SANGIULIANO)

per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina e proferiva al suo indirizzo frasi ingiuriose. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (p. aggiuntiva).

VERDINI DIEGO

(SANGIULIANO)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e irrispettosa nei confronti dell'arbitro, pronunciando al suo indirizzo parole irrispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (p. aggiuntiva).

DE GIORGI NICOLÒ

(TRIESTINA)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una decisione di quest'ultimo. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (p. aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PANCARO GIUSEPPE

(MONOPOLI)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una decisione di quest'ultimo rivolgendogli frasi offensive. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV uff.).

MEDICI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

VALCARENCHI LUIGI MARCO

(PRO PATRIA)

AMELIO ALESSANDRO

(PIACENZA)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CICERI ANDREA

(SANGIULIANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

LONGO RAFFAELE

(PADOVA)

AMMONIZIONE (II INFR)

ANDREOLETTI MATTEO

(PRO SESTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

VECCHI STEFANO

(FERALPISALO')

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

FELICI MATTIA

(TRIESTINA)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro che si è concretizzata in un contatto fisico, avvicinandosi allo stesso e spingendolo con un braccio sul petto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b) C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BUSO' NICOLO'

(LECCO)

BUSSAGLIA ANDREA

(MONOPOLI)

SIMERI SIMONE

(MONOPOLI)

ARTIOLI FEDERICO

(PERGOLETTESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAPOMAGGIO GALO	(AUDACE CERIGNOLA)
MORA LUCA	(PESCARA)
SALINES EMMANUELE	(FERALPISALO')
ARRIGONI MAROCCO ANDREA	(FIDELIS ANDRIA)
PATIERNO FRANCESCO COSIMO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
NUNZIANTE CHRISTIAN	(GELBISON)
DE ROSA ROBERTO	(GIUGLIANO)
MBENDE EMMANUEL	(MONTEROSI TUSCIA)
ARMINI NICOLO'	(POTENZA)
ZANON SIMONE	(SANGIULIANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GUSU MIHAI VASILICA	(ALBINOLEFFE)
NICCO GIANLUCA	(PRO PATRIA)
VASIC ALJOSA	(PADOVA)
IEMMELLO PIETRO	(CATANZARO)
CAPORALE ALESSANDRO	(VRTUS FRANCAVILLA)
TRASCIANI DANIELE	(ACR MESSINA)
TARTAGLIA ANGELO	(MONTEROSI TUSCIA)
BERTONCINI DAVIDE	(NOVARA)
SULJIC CAZIM	(PIACENZA)
ERMACORA FEDERICO	(RENATE)
ANASTASIA EMANUELE	(SANGIULIANO)
GORI MIRKO	(TRIESTINA)
LOLLO LORENZO	(TRIESTINA)
CONTESSA SERGIO	(TURRIS)
LONGO SALVATORE	(TURRIS)
ANDREIS SIMONE	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PETRICCIONE JACOPO	(CROTONE)
--------------------	-----------

AMMONIZIONE (VII INFR)

GILLI MATTEO	(GELBISON)
KONATE AMARA	(ACR MESSINA)
MANETTA MARCO	(TARANTO)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

LIGI ALESSANDRO	(AUDACE CERIGNOLA)
TRIBUZZI ALESSIO	(CROTONE)
BALESTRERO DAVIDE	(FERALPISALO')
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO	(GIUGLIANO)

BIZZOTTO NICOLA
CIANCIO SIMONE
AJETI ARLIND
FERRARA ANTONIO
MAROTTA ALESSANDRO
MONTEAGUDO JUAN CRUZ

(MONOPOLI)
(NOVARA)
(PORDENONE)
(TARANTO)
(VITERBESE)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

DE CRISTOFARO ANTONIO
GARCIA RODRIGUEZ RUBEN
RIZZO ALBERTO
GIUDICI LUCA
CIOTTI PIETRO
IDDA RICCARDO
FORESTA GIOVANNI
RIZZO NICOLAS CESAR
FAZZI NICOLO
STARITA ERNESTO
GONZALEZ PABLO ANDRES
MASINI PATRIZIO
SONCIN MATTEO
VONA EDOARDO
GALLO ANDREA

(PICERNO)
(PICERNO)
(FOGGIA)
(LECCO)
(FIDELIS ANDRIA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GELBISON)
(GIUGLIANO)
(ACR MESSINA)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(TARANTO)
(TURRIS)

AMMONIZIONE (II INFR)

MILESI LUCA
GELLI JACOPO
DI MINO MATTIA
GARETTO MARCO
DI PASQUALE DAVIDE
ILIE MATEI CHRISTIAN
BOMBAGI FRANCESCO
PAVONE FABIAN
AVELLA MICHELE
BIASIO ERIC
SCACCABAROZZI JACOPO
PALUMBO MARTIN
ESPOSITO ANTONIO
FOFANA LAMINE
HAMLILI ZACCARIA
TAVERNELLI CAMILLO
PALAZZOLO NICOLO
CANDELLONE LEONARDO
INGROSSO GABRIELE
MARCHESI FEDERICO
MOROSINI TOMMASO
SALZANO ANIELLO
VANNUCCHI GIANMARCO
ROCCHI GABRIELE

(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(LATINA)
(AVELLINO)
(FOGGIA)
(PADOVA)
(CATANZARO)
(FIDELIS ANDRIA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GIUGLIANO)
(JUVE STABIA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LATINA)
(ACR MESSINA)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(PIACENZA)
(PORDENONE)
(PORDENONE)
(PRO SESTO)
(SANGIULIANO)
(SANGIULIANO)
(TARANTO)
(TRIESTINA)

ARDIZZONE FRANCESCO
MBAYE MAODO MALICK

(TURRIS)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

LANGELLA CHRISTIAN
MAISTO FRANCESCO
KOLAJ ARISTIDI
FABRIANI CRISTIAN
TULLI GIACOMO
ZENELAJ ENDRI
PEDRINI MATTEO
PINTO GIOVANNI
MORRA CLAUDIO
DELLA GIOVANNA FABIO
FORMICONI GIOVANNI
MARINI GIANLUCA

(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(PESCARA)
(FIDELIS ANDRIA)
(FIDELIS ANDRIA)
(FIDELIS ANDRIA)
(MANTOVA)
(MONOPOLI)
(PIACENZA)
(PRO SESTO)
(TARANTO)
(TARANTO)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 1° Dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli